

Il Direttore Generale

Prot. n. 1/DIR/CaGi
Roma, 8 gennaio 2018

**Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui Redditi
Ufficio Redditi fondiari e di
lavoro**

dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it

Detrazione IRPEF spese di trasporto scolastico

La scrivente Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), in rappresentanza delle aziende associate esercenti servizi di trasporto scolastico mediante autobus, con la presente desidera chiedere chiarimenti in merito al **campo di applicazione della lettera e-bis) dell'articolo 15, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986** che - al fine di promuovere l'attuazione effettiva del diritto allo studio - riconosce ai contribuenti la detraibilità IRPEF delle *“spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente...”* (importo, poi, modificato dall'articolo 1, comma 617 della L. n. 232/2016).

Al riguardo codesta rispettabile Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti con risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016, escludendo - per quanto di interesse della Scrivente - la detraibilità delle spese di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Nella risoluzione si osservava, infatti, che *“consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. Si ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR”*.

Tanto premesso, considerato che l'articolo 1, comma 28 della L. 29 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha riconosciuto a regime - mediante l'inserimento della nuova lettera *i-decies*) nell'articolo 15 del d.P.R. n. 917/1986 - la detrazione del 19% anche per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale

e interregionale a per familiari a carico, la Scrivente ritiene che l'orientamento restrittivo manifestato con la citata risoluzione possa ritenersi superato e al riguardo chiede a codesto rispettabile ufficio dell'Agenzia delle Entrate di voler fornire formale conferma.

Non è, d'altro canto, discutibile che - al pari di altre spese già considerate detraibili in base alla predetta risoluzione (es. tasse di iscrizione e di frequenza, spese per i servizi di mensa scolastica, ecc.) - anche le spese di trasporto sono strettamente funzionali e indispensabili alla frequenza scolastica.

Nel restare in attesa di cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Tullio Tulli
